

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1

**"Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente  
l'abolizione della pena di morte"**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.